



Comune di Castellafiume

REGISTRO ORDINANZE DEL SINDACO

UFFICIO SINDACO

Ordinanza N. 5 del 12/03/2020

OGGETTO: MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 NONCHÉ DI PREVENZIONE ED INFORMAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE ∞ ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 5 TUEL.

PREMESSO che in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da coronavirus a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

RICHIAMATI:

- il Decreto Legge **n. 6 del 23 febbraio 2020**, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare l'art. 3;
- il DPCM del **23 febbraio 2020** recante Disposizioni attuative del citato decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 febbraio 2020, n. 45, che individua misure di contenimento della diffusione del nuovo coronavirus nei comuni interessati dal contagio;
- il DPCM del **25/02/2020**, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri **1° marzo 2020**, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il Decreto Legge **n. 9 del 2 marzo 2020**, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare l'art. 35;
- la Circolare *prot. n. 153* 50 del 02/03/2020 del Ministero dell'Interno;
- i **DPCM del 04.03.2020, del 08.03.2020** con i quali è stato disciplinato in modo unitario il quadro degli interventi e delle misure attuative allo scopo di contrastare e limitare il diffondersi del Covid -19 ed è stata disposta l'applicazione di nuove misure di contenimento del virus sull'intero territorio nazionale;

VISTO il DPCM del 09.03.2020 che ha esteso su tutto il territorio nazionale le misure di cui all'art. 1 del DPCM del 08.03.202;

VISTI, in particolare,

l'art. 1, comma 2, DPCM 9.3.2020, che impone il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

l'art. 1 comma 1. lettera a) DPCM 8.03.2020 che impone di evitare ogni spostamento all'interno dei territori salvo quelli motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute;

l'art. 1 comma 1. lettera g) DPCM 08.03. che impone la sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico;

VISTO il DPCM del 11.03.2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

DATO ATTO che si svolgono in Castellafiume un mercato settimanale nel giorno del lunedì in Piazza Alcide de Gasperi;

VERIFICATO che i mercati, per loro natura, possono essere assimilati alle fiere citate all'art. 1, comma 1. lettera g) di cui sopra;

VISTO l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i, recante la previsione che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

RITENUTO che sussistano i presupposti di cui al richiamato art. 50 TUEL, al fine di contribuire alla prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19, e di conseguenza occorra procedere alla sospensione dei mercati settimanali e che tale decisione non si ponga in contrasto né con le ordinanze e le direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri né con le precisazioni dell'Ufficio Territoriale del Governo dell'Aquila;
Tutto ciò premesso e considerato

ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa e qui da intendersi richiamate ed approvate:

1. La sospensione dello svolgimento del mercato settimanale del lunedì e del commercio itinerante con decorrenza immediata e fino al 03.04.2020 secondo quanto previsto dal DPCM 08.03.2020, art. 5, comma 1.

DISPONE

1. Che il presente provvedimento sia pubblicato sull'Albo Pretorio online di questo Ente e sul sito web del Comune di Castellafiume;

2. Che la Polizia Municipale sia incaricata della verifica dell'osservanza degli ordini e delle disposizioni contenuti nel presente provvedimento;

3. La comunicazione del presente provvedimento:

Al Sig. Prefetto dell'Ufficio Territoriale del Governo di L'Aquila;

Al Presidente della Provincia di L'Aquila:

Al Sig. Comandante della Stazione dei Carabinieri di Cappadocia;

AVVERTE che avverso il presente atto è possibile ricorso giurisdizionale dinanzi al Tar entro 60 giorni decorrenti dalla data di notifica, comunicazione o pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Avezzano ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Castellafiume, 12/03/2020

F.to Il Sindaco
Dott.ssa Giuseppina Perozzi